

Scheda tecnica

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

Art. 25 RESTRIZIONI ALL'USO DI DETERMINATI FORMATI DI IMBALLAGGIO

L'articolo in esame prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici¹ non immettono sul mercato determinati formati di imballaggi, elencati nell'allegato V del Regolamento stesso (par. 1). Per quel che concerne il settore dei Pubblici Esercizi, trattasi, nello specifico, di:

- Imballaggi di plastica monouso (Allegato V, punto 3) per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande². Sono invece esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile.

Va specificato che l'articolo in oggetto (par. 4) prevede la possibilità, per gli Stati membri, di esentare le microimprese³ da tale prescrizione, se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo⁴.

- Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero (Allegato V, punto 4), ad eccezione degli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni ed agli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche, residenze sanitarie assistenziali.⁵

¹ Per "operatore economico", secondo l'art. 3, n. 12 del Regolamento in esame, si intende *il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica*.

² Esempio: vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole, ecc.

³ Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR (art. 2, par. 3 Raccomandazione 2003/361/CE).

⁴ Va ricordato che per "sistema di riutilizzo" si intendendo i dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, unitamente a incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto (es. sistemi di deposito cauzionale e restituzione che garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo), secondo la definizione di cui all'art. 3, n. 31.

⁵ Esempio: bustine, vaschette, vassoi, scatole.

Art. 28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA RICARICA

Nel caso in cui gli operatori economici offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica⁶, devono comunicare agli utilizzatori (par. 1):

- i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica;
- le norme igieniche per la ricarica;
- la responsabilità dell'utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l'uso dei contenitori.

Tali informazioni sono regolarmente aggiornate e chiaramente esposte nei locali di ricarica altrimenti comunicate agli utilizzatori finali (par. 1).

Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica, inoltre:

- devono garantire che le stazioni di ricarica siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte C⁷, e a tutte le prescrizioni stabilite in altri atti giuridici dell'Unione per la vendita di prodotti tramite ricarica (par. 2);
- devono garantire che se imballaggi o contenitori sono messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica, tali imballaggi e tali contenitori non siano forniti gratuitamente se non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VI (che prevede norme specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica) o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione (par. 3).

Ai sensi del paragrafo 4, gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni igieniche sopracitate, in particolare se lo ritengono non igienico o non consono al cibo o alla bevanda venduti. Va evidenziato che, secondo tale articolo, gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dall'utilizzatore finale.

A decorrere dal 1^o gennaio 2030, infine, i distributori finali⁸ con una superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10% di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari (par. 5).

Art. 29 OBBLIGHI DI RIUTILIZZO

Il paragrafo 6 di tale articolo prevede che, a decorrere dal 1^o gennaio 2030, il distributore finale⁹ che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita sul mercato nel territorio di uno Stato membro, garantisce che almeno il 10% di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili

⁶ Per "ricarica" si intende l'operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell'utilizzatore finale o è acquistato dall'utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall'utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l'utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale, ex art. 3, n. 33.

⁷ Le stazioni di ricarica, secondo l'Allegato VI, parte C, devono rispettare determinate prescrizioni, tra cui, ad esempio, riportare informazioni chiare e specifiche sulle norme igieniche che il contenitore dell'utilizzatore finale deve rispettare, i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche, ecc.

⁸ Per "distributore finale" si intende la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all'utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica, ex art. 3, n. 21.

⁹ Vedi nota 8.

nell'ambito di un sistema di riutilizzo (mentre dal 1° gennaio 2040 la percentuale sale al 40%).¹⁰

Ai sensi del paragrafo 9, inoltre, i distributori finali:

- riprendono gratuitamente tutti gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo, forma e dimensione degli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato, garantendone il recupero e la restituzione lungo l'intera catena di distribuzione;
- garantiscono che gli utilizzatori finali siano in grado di restituire gli imballaggi nel luogo in cui avviene l'effettiva consegna dell'imballaggio o nelle sue immediate vicinanze;
- rimborsano integralmente i depositi cauzionali associati o adottano misure per notificare la restituzione dell'imballaggio conformemente alle norme di governance dello specifico sistema di riutilizzo al fine di rimborsare, se del caso, eventuali depositi cauzionali associati.

Art. 31
COMUNICAZIONE
ALLE AUTORITÀ
COMPETENTI
SUGLI OBIETTIVI
DI RIUTILIZZO

Gli operatori economici che devono rispettare gli obblighi di riutilizzo di cui all'articolo 29, presentano all'autorità competente¹¹ una relazione contenente i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo per ogni anno civile (par. 1). Tale comunicazione, secondo il paragrafo 2, è trasmessa entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti i dati (il primo anno di riferimento per la comunicazione è l'anno civile 2030).

Art. 32
OBBLIGO DI
RICARICA PER IL
SETTORE DEGLI
ALIMENTI E DELLE
BEVANDE DA
ASPORTO

L'articolo 32, par. 1 del Regolamento in esame prevede che, entro il 12 febbraio 2027, gli operatori economici che svolgono attività commerciale, tra l'altro, nel settore della ristorazione e del catering e che mettono a disposizione bevande ed alimenti pronti utilizzando **imballaggi da asporto**¹², garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di **portare il proprio contenitore ricaricabile.**

Qualora i consumatori portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, le imprese devono offrire loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelli praticati nel caso di utilizzo di imballaggio monouso.

I consumatori, inoltre, devono essere informati della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili (par. 2).

¹⁰ Secondo quanto previsto dal paragrafo 7, gli obiettivi di riutilizzo sopracitati non si applicano ad una serie di prodotti, tra cui le bevande considerate altamente deperibili a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, alcune categorie di prodotti vitivinicoli, ecc.

¹¹ Autorità competente designata dallo Stato membro ex art. 40, par. 1

¹² Per "imballaggio da asporto" si intende imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall'imballaggio, ex art. 3, n. 3.

Art. 33
OFFERTA DI
RIUTILIZZO PER IL
SETTORE
DELL'ASPORTO

Entro il 12 febbraio 2028 il distributore finale che svolge la sua attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering – fatta eccezione per le micro imprese - e che mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande o alimenti pronti senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, mediante il riempimento nel punto di vendita di **un contenitore per asporto, offre ai consumatori l'opzione di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo** (par. 1).

Anche in tale caso, i consumatori devono essere informati della possibilità di ottenere i beni in imballaggi riutilizzabili presso i punti vendita tramite pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, e le imprese devono offrire loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelli praticati nel caso di utilizzo di imballaggio monouso (par. 2 e 3).

Viene inoltre stabilito l'obbligo per gli operatori economici, a partire dal 1° gennaio 2030, di offrire il 10% dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile (par. 5).

ART. 43
PREVENZIONE DEI
RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO

Secondo il paragrafo 6 di tale articolo, gli Stati membri incentivano ristoranti, mense, bar, caffè e servizi di ristorazione a servire ai loro clienti, se disponibile, acqua di rubinetto a titolo gratuito o a prezzi modici, in formato riutilizzabile o ricaricabile. Non si tratta di un obbligo giuridico bensì di una semplice esortazione rivolta agli Stati UE, i quali potrebbero adottare provvedimenti in tal senso.